

R.G. P.U. n. 24.2025

Liquidazione controllata 24-1.2025

**II TRIBUNALE DI SAVONA**
Sezione Fallimentarein composizione collegiale
composta dai Giudicidr. PAOLA DI LORENZO
dr. DAVIDE ATZENI
dr.ssa ANNA FERRETTIPresidente
Giudice Rel.
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di

COLLI LUIGI, COLLI CARLO, MORRA MARGHERITA e GIORDANO LOREDANA,
assistiti dagli Avv.ti Paola Coppa e Roberto De Pasquale

Visti gli atti della procedura di liquidazione controllata familiare iscritta al R.G. P.U. n. 24.2025, Liquidazione controllata R.G. 24-1.2025, procedura richiesta in proprio da COLLI LUIGI, COLLI CARLO, MORRA MARGHERITA e GIORDANO LOREDANA;

viste le Relazioni del Professionista nominato quale O.C.C. Avv. Laura Mirella Maria Patti, datate 25.3.2025 e 14.7.2025;

esaminato il piano di liquidazione allegato al ricorso presentato da COLLI LUIGI, COLLI CARLO e MORRA MARGHERITA ex art. 268 e ss Codice della Crisi di Impresa ed allegato inoltre all'atto di intervento presentato da GIORDANO LOREDANA e redatto nell'interesse di COLLI LUIGI (residente in Vado Ligure, via Na Munte n° 16), COLLI CARLO, MORRA MARGHERITA e GIORDANO LOREDANA (residenti in Rodello, via Montà n° 25);

lette le testè menzionate relazioni redatte ai sensi dell'art. 269 comma 2 Codice della Crisi di Impresa dall'Avv. Laura Mirella Maria Patti, professionista già nominato dall'O.C.C. da sovraindebitamento presso l'ODCEC del Tribunale di Savona per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi;

preso atto della situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti e dell'entità dei debiti oggi in essere e della tipologia dei debiti medesimi;

ritenuto che la proposta – con le precisazioni di seguito effettuate - soddisfi i requisiti di legge e che allo stato non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori;

esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, redatta dalla dell'Avv. Laura Mirella Maria Patti;

rilevato che risultano sussistenti i presupposti soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura nonché le condizioni stabilite nei presupposti di ammissibilità ed in particolare che:

il Tribunale di Savona risulta territorialmente competente ex art. 27 Codice della Crisi di Impresa;



le parti debtrici si trovano in stato di sovraindebitamento ex artt. 2 e 268 Codice della Crisi di Impresa ed in condizione di non poter soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni; ritenuto più in dettaglio e nel merito che:

COLLI LUIGI, COLLI CARLO e MORRA MARGHERITA (quest'ultima in qualità di erede di Morra Mauro) presentano rilevante esposizione debitoria, in particolare (tra l'altro) nei confronti di POP NPLs 2020 S.R.L. per € 296.774,58 in via privilegiata ipotecaria nonché per ulteriori € 9.719,55 in via chirografaria (il tutto oltre interessi convenzionali, interessi di mora ed oneri) in relazione ad un mutuo ipotecario originariamente contratto in data 18.1.2008 dai Sigg.ri Colli Luigi, Colli Carlo e Colli Mauro con la Cassa di Risparmio di Asti S.p.a.;

COLLI CARLO, MORRA MARGHERITA (quest'ultima sia in qualità di erede di Morra Mauro che in qualità di garante) e GIORDANO LOREDANA presentano rilevante esposizione debitoria, in particolare (tra l'altro) nei confronti di INTESA SAN PAOLO S.P.A. per € 92.362,85 in via privilegiata ipotecaria (oltre interessi convenzionali, interessi di mora ed oneri) in relazione ad un mutuo ipotecario originariamente contratto in data 13.10.2009 dalla società Discolandia S.n.c. (società attualmente non più esistente in quanto posta in liquidazione nel 2016 e di cui erano soci illimitatamente responsabili i Sigg.ri Colli Mauro, Colli Carlo e Giordano Loredana) con la Banca Regionale Europea S.p.a.;

COLLI LUIGI presenta poi una considerevole esposizione debitoria personale (pari ad € 11.735,55) nei confronti di altri soggetti, tra i quali l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'INPS;

GIORDANO LOREDANA presenta inoltre una non indifferente esposizione debitoria personale (pari ad € 4.007,50) in relazione ad un finanziamento contratto in data 10.5.2023 con la BCC Credito Consumo, Gruppo BCC ICCREA;

il debito complessivo dei Sigg.ri COLLI LUIGI, COLLI CARLO, MORRA MARGHERITA e GIORDANO LOREDANA ammonta a € 433.155,63 oltre interessi, a cui vanno aggiunti gli esborsi derivati dall'attivazione della presente procedura;

circa invece l'attivo nella disponibilità dei Sigg.ri COLLI LUIGI, COLLI CARLO, MORRA MARGHERITA e GIORDANO LOREDANA si rileva quanto segue:

COLLI LUIGI, COLLI CARLO, MORRA MARGHERITA sono proprietari di bene immobile sito in Rodello (CN), via Montà n° 25, attualmente assoggettato a procedura di esecuzione forzata immobiliare e che costituisce l'attuale luogo di residenza del nucleo familiare composto da COLLI CARLO, MORRA MARGHERITA e GIORDANO LOREDANA, in relazione al quale l'OCC nominato Avv. Patti, nelle proprie relazioni, ha evidenziato quanto segue: *“come rilevato nella perizia relativa all'esecuzione forzata insistente su suddetto lotto, risultano esservi delle difformità catastali che dovranno essere oggetto di futura sanatoria. La valutazione economica è stata effettuata tramite consulenza estimativa giudiziaria del 19.09.2023, all'interno della procedura esecutiva avente RGE 156/2021 Tribunale di Asti, dal tecnico incaricato Geom. Martino Sergio di Sanfrè (CN), per un valore di mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova pari ad € 157.000,00 al netto delle spese di regolarizzazione del bene. Il valore di offerta minima ai sensi della nuova formulazione dell'art. 571 c.p.c, ottenuto mediante abbattimento del 25% del valore di vendita giudiziaria è pari ad € 117.750,00. Per tale bene esiste una proposta di acquisto in forma scritta per l'importo di € 90.000,00. Tale offerta può considerarsi vantaggiosa in ragione della tipologia del bene, dalla potenziale commerciabilità dello stesso, anche in ragione alla zona geografica in cui si trova e dall'accessibilità allo stesso, dell'alea che contraddistingue la vendita a mezzo procedure competitive, anche in ragione dei vari costi da sostenere per la stessa: se il primo esperimento andasse deserto, verrebbe realizzata una somma inferiore a quanto previsto nella proposta di acquisto. Inoltre, presupporrebbe un rapido soddisfacimento dei creditori”*;

COLLI LUIGI, COLLI CARLO, MORRA MARGHERITA sono inoltre contitolari della quota pari al 50 % del diritto di proprietà su bene immobile sito in Rio Marina (LI), via Palestro n° 6, quota attualmente assoggettata a procedura di esecuzione forzata immobiliare ed in relazione al quale l'OCC nominato Avv. Patti, nelle proprie relazioni, ha evidenziato quanto segue: *“l'appartamento facente parte di fabbricato di vecchia costruzione, è composto da soggiorno/pranzo, cui si accede*



dal vano scale condominiale, camera, bagno, cucinotto e locale ripostiglio, ha superficie lorda complessiva, ovvero comprensiva dei muri, di 70mq. Come rilevato nella perizia relativa all'esecuzione forzata insistente su suddetto lotto, risultano esservi delle difformità catastali che dovranno essere oggetto di futura sanatoria. La valutazione economica è stata effettuata tramite consulenza estimativa giudiziaria del 19.09.2023, all'interno della procedura esecutiva avente RGE 63/2023 Tribunale di Livorno, dal tecnico incaricato Geom. Marco d'Ambra di Livorno per un valore di mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova pari ad € 81.500,00 al netto delle spese di regolarizzazione del bene, per la quota 50% di titolarità degli istanti. (all.21 relazione Colli Morra). Il valore di offerta minima ai sensi della nuova formulazione dell'art. 571 c.p.c., ottenuto mediante abbattimento del 25% del valore di vendita giudiziaria è pari ad € 72.500,00. Per tale bene esiste una proposta di acquisto in forma scritta per l'importo di € 45.000.00 da parte degli altri coproprietari. Anche in questo caso, a parere dello scrivente l'accettazione della proposta di acquisto risulterebbe vantaggiosa per la procedura, anche in ragione dei costi, stante il fatto che nel caso di specie sarebbe necessario effettuare prima un giudizio di divisione, con sensibile aumento dei costi, poi provvedere alla vendita per procedura competitiva, con aggravio ulteriore di spese. Sul bene per altro è stata effettuata ulteriore valutazione di stima, in ragione al valore di mercato effettivo del bene, nonché alle infiltrazioni riscontrate e allo stato effettivo dei luoghi, da cui è scaturita la necessità di una sostanziale ristrutturazione, solo all'esito della quale l'immobile potrebbe avere un valore come determinato dalla perizia del Tribunale. Predetta relazione di stima è allegata alla relazione Colli Morra, al n. 67, dove il tecnico esplica tutte le problematiche del caso”;

GIORDANO LOREDANA non risulta essere proprietaria di beni immobili;

COLLI LUIGI è proprietario di un motociclo marca Montesa Honda Sa RC52 Tg. DL20648 immatricolato nell'anno 2009 e da esso acquistato nel 2016 al prezzo di € 3.300,00; in relazione a tale motociclo i ricorrenti hanno dedotto che lo stesso non rappresenta una reale risorsa attiva in considerazione sia dei km percorsi (124.537) che della vetustà (16 anni di utilizzo), e pertanto hanno auspicato che lo stesso non rientri nell'attivo della procedura di liquidazione controllata;

per quanto concerne i redditi dei ricorrenti, va rilevato: 1) che il Sig. COLLI Luigi vive da solo e percepisce quale sua unica fonte di reddito una pensione di pari a circa € 710,00 netti mensili (importo assai esiguo e totalmente non pignorabile ai sensi dell'art. 545 comma 7 c.p.c.); 2) che il sig. COLLI Carlo abita nell'immobile suindicato sito in Rodello assieme alla madre Morra Margherita ed alla propria compagna Giordano Loredana, è attualmente disoccupato e quindi non produce alcun reddito; 3) che la sig.ra MORRA Margherita è anch'essa pensionata e percepisce un assegno mensile di circa € 1.290,00 netti (composto dalla propria pensione e dalla pensione di reversibilità del marito defunto); 4) che la compagna convivente del sig. COLLI, Sig.ra GIORDANO Loredana, svolge attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato quale aiuto commessa e percepisce uno stipendio di circa € 1.400,00/1.440,00 netti mensili (cfr la busta paga in atti, doc. n° 27 allegato alla relazione dell'OCC);

i ricorrenti sono inoltre proprietari degli arredi collocati negli immobili nei quali essi attualmente abitano, beni che tuttavia – secondo quanto da essi dedotto - risultano difficilmente alienabili in quanto usurati dal tempo e comunque destinati all'uso ed alle necessità dei rispettivi nuclei familiari; considerato, pertanto, che i ricorrenti hanno presentato un piano di liquidazione che prevede sostanzialmente:

- 1) la vendita dell'immobile sito in Rodello (CN), via Montà n° 25 integralmente di loro proprietà;
- 2) la vendita della quota di loro spettanza (pari al 50 %) dell'immobile sito in Rio Marina (LI), via Palestro n° 6;

con conseguente messa a disposizione della procedura dell'importo complessivo che verrà ricavato dall'alienazione di tali cespiti;

considerato inoltre: 1) che i ricorrenti hanno dedotto di non avere la possibilità di versare alcunché degli introiti da essi percepiti a titolo di pensione e/o di stipendio (ciò anche in considerazione delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare composto da Colli Carlo, Morra Margherita e Giordano Loredana, che ammontano – secondo quanto da essi dedotto e documentato – a



complessivi € 1.723,11 mensili); 2) che al riguardo va rilevato che secondo il disposto dell'art. 268 comma 4 CCII *“non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia.....”*; 3) che la pensione pari a circa € 710,00 netti mensili percepita dal Sig. COLLI Luigi è totalmente non pignorabile ai sensi dell'art. 545 comma 7 c.p.c.; 4) che l'assegno mensile di circa € 1.290,00 percepito dalla sig.ra MORRA Margherita è anch'esso impignorabile fino ad € 1.000,00 (cfr nuovamente il disposto dell'art. 545 comma 7 c.p.c.), ed è inoltre verosimile che la quota pignorabile dei restanti € 290,00 mensili (pari a soli € 58,00 mensili) sia necessaria per il suo sostentamento ed eventualmente anche per cure mediche (ciò in considerazione dell'età assai avanzata della stessa); 5) che va invece ritenuto che lo stipendio di circa € 1.400,00/1.440,00 netti mensili percepito dalla Sig.ra GIORDANO Loredana non possa essere integralmente sottratto alla liquidazione controllata, e ciò anche in considerazione del fatto che gli introiti complessivi a disposizione del nucleo familiare composto dai Sigg.ri Colli Carlo, Morra Margherita e Giordano Loredana (pari a circa € 2.690,00/2.730,00 netti mensili) sono superiori rispetto all'ammontare complessivo delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare medesimo (pari, come dianzi accennato, ad € 1.723,11 mensili complessivi); 6) che peraltro, sotto altro aspetto, deve rilevarsi che l'ammontare delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare è destinato ad aumentare successivamente alla vendita dell'immobile sito in Rodello che costituisce l'attuale luogo di residenza del nucleo medesimo (la vendita dell'immobile darà infatti luogo alla necessità, per i Sigg.ri Colli, Morra e Giordano, di reperire un nuovo immobile ove trasferire la propria residenza, per il quale dovranno corrispondere un canone di locazione); 7) che pertanto, sulla base di tali circostanze, va ritenuto che le somme da escludere dalla liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII in quanto necessarie per il mantenimento del nucleo familiare *de quo* debbano essere determinate nella misura degli interi importi percepiti a titolo di pensione da Colli Luigi e da Morra Margherita nonché nella misura dell'importo dello stipendio percepito dalla Sig.ra Giordano Loredana che residuerà dal versamento alla procedura di € 75,00 mensili (con conseguente versamento alla procedura per il periodo di durata della stessa pari ad anni 3, da parte della Sig.ra Giordano Loredana, di complessivi **euro 2.700,00**, da corrispondersi mediante 36 rate mensili da € 75,00 cadauna a far data dall'apertura della liquidazione);

ritenuto dunque che tale ultima proposta debba considerarsi meritevole di accoglimento (con le precisazioni testè effettuate) in quanto conforme al disposto dell'art. 268 comma 3 CCII;

atteso dunque che la tempistica ipotizzata per la definizione di tale procedura è di 3 anni (o comunque sino alla conclusione degli adempimenti previsti per l'esecuzione del piano), con la finalità di provvedere al pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri prededucibili e con la restante parte, nei limiti delle risorse disponibili, i residui creditori;

dato atto che i ricorrenti hanno fatto ricorso ad una procedura di sovraindebitamento di stampo familiare ai sensi dell'art. 66 CCII, della quale risultano sussistere i presupposti, in considerazione del fatto che sono conviventi (in particolare i Sigg.ri Colli Carlo, Morra Margherita e Giordano Loredana) e membri della stessa famiglia; d'altronde una parte non indifferente dell'indebitamento ha un'origine comune, trattandosi in buona parte di debiti che derivano dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale della ridetta società Discolandia S.n.c. (di cui erano soci i Sigg.ri Colli Carlo, Colli Mauro e Giordano Loredana) e/o di debiti contratti congiuntamente (come ad esempio il mutuo stipulato in data 18.1.2008 dai Sigg.ri Colli Carlo, Colli Mauro e Colli Luigi);

osservato che è ammissibile la proposizione di una domanda di liquidazione controllata in forma familiare ai sensi dell'art. 66 CCII, in considerazione di una pluralità di indici ermeneutici. Innanzitutto, la circostanza che l'art. 65 CCII riconduce nel novero delle procedure per la soluzione delle crisi da sovraindebitamento sia le procedure di concordato minore e di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia la liquidazione controllata – come reso evidente dal richiamo alle norme del Titolo V, Capo IX – e l'art. 66, che detta la (scarna) disciplina delle procedure familiari stabilisce che



i membri della stessa famiglia sono ammessi a presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Difatti tutte queste procedure di risoluzione della crisi, che pure si declinano attraverso sistemi e regole differenti, rispondono ad una finalità comune, ovvero, non solo quella di assicurare ai sovraindebitati la possibilità di ripartire, mondati dai debiti, e reintrodursi nel circuito economico (cd *“fresh restart”*), ma ancor più di garantire loro un tenore di vita dignitoso, idoneo tra l'altro ad evitare il rischio che essi facciano ricorso a forme abusive e finanche estorsive di erogazione del credito. Tale finalità può essere meglio perseguita mediante la proposizione di un'unica domanda di risoluzione in tutti i casi in cui la situazione debitoria riguardi un unico nucleo familiare oppure discenda da origini comuni. Nella consapevolezza che i membri della stessa famiglia sono avvinti da legami non solo affettivi, ma anche economici tali per cui, da una parte, le finanze che essi possono apportare a beneficio della procedura sono in parte comuni e comuni sono le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, dall'altra, la risoluzione della crisi e la conseguente esdebitazione non può riguardare solo alcuni membri ma deve abbracciare il nucleo familiare nella sua interezza. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito successiva all'entrata in vigore del D. Lgs n° 14/2019: tale norma *“è oggi collocata nel CCII tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65 comma 1 CCII, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato. Pertanto, deve ritenersi che con il CCII l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata”* (cfr Tribunale di Verona 6.10.2022; Tribunale di Forlì 20.10.2022; Tribunale di Foggia 25.3.2024);

dato atto che sebbene i ricorrenti abbiano presentato la domanda di apertura della liquidazione controllata in via congiunta, la necessità di tenere distinte le masse attive e passive come sancito dall'art. 66 comma 3 CCII impone che siano aperte distinte procedure di liquidazione, tenendo distinte le rispettive masse attive e passive, e che il Liquidatore svolga gli adempimenti previsti dall'art. 272 e ss CCII in modo distinto per ciascuna di esse;

rilevato che l'istanza di liquidazione controllata deve venire vagliata sulla base della oggettiva sussistenza dei requisiti di legge e della esaustività e completezza della documentazione depositata, elementi, questi, rinvenibili nelle considerazioni sviluppate dall'Avv. Patti che ha concluso (tenuto conto di tutte le posizioni creditorie esistenti) esprimendo *“giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta di liquidazione del patrimonio”*, come richiesto dall'art. 269 comma 2 D. Lgs. 12.1.2019 n° 14;

rilevato inoltre che deve essere disposto che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (salva l'ipotesi in cui vengano iniziate o debbano proseguire azioni esecutive individuali finalizzate al soddisfacimento di crediti fondiari, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale *“il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all'art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.”*; cfr sul punto Cass. 19/08/2024 n° 22914); ritenuto che esistono, quindi, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;

PQM

visti gli artt. 2 e 270 Codice della Crisi di Impresa

DICHIARA

l'apertura delle procedure di liquidazione controllata di COLLI LUIGI (residente in Vado Ligure, via Na Munte n° 16), COLLI CARLO, MORRA MARGHERITA e GIORDANO LOREDANA, residenti in Rodello, via Montà n° 25;



DETERMINA

le somme da escludere dalla liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII in quanto necessarie per il mantenimento del nucleo familiare dei ricorrenti nella misura degli interi importi percepiti a titolo di pensione da Colli Luigi e da Morra Margherita nonché nella misura dell'importo dello stipendio percepito dalla Sig.ra Giordano Loredana che residuerà dal versamento alla procedura di € 75,00 mensili (con conseguente versamento alla procedura per il periodo di durata della stessa pari ad anni 3, da parte della Sig.ra Giordano Loredana, di complessivi euro 2.700,00, da corrispondersi mediante 36 rate mensili da € 75,00 cadauna a far data dall'apertura della liquidazione);

NOMINA

Giudice Delegato, per tutte le procedure, il dr. DAVIDE ATZENI;

NOMINA

liquidatore, per tutte le procedure, il Dott. Alberto Marchese con studio in Savona;

ORDINA

ai debitori di provvedere al deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (se trattasi di soggetti che devono tenere tali documenti) e dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni dei debitori termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ex art. 201 Codice della Crisi di Impresa;

ORDINA

ai debitori la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

al liquidatore di procedere ex art. 270 comma 2 lett. F) e G) Codice della Crisi di Impresa, all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Savona o del Ministero della Giustizia, con oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti diversi dai debitori;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati;

AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. Att. C.P.C.,

ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. n. 78.2010, convertito nella L. n. 122.2010 e succ. mod;

ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con le parti debitorie, anche se estinti;

ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con le parti debitorie;

visto l'art. 150 Codice della Crisi di Impresa;

DISPONE

che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata ex art. 270 comma 4 Codice della Crisi di Impresa, mediante notificazione ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Si comunichi anche al liquidatore.

Savona, 22.7.2025

Il Giudice Relatore
Dott. Davide Atzeni

Il Presidente
Dr. Paola Di Lorenzo

